



COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione – seduta in Prima convocazione

OGGETTO Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2022. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del 2021. Approvazione

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

Cognome e Nome del Consigliere		Cognome e Nome del Consigliere	
Tessarini Davide	P	Bucci Stefano	P
Gramolelli Massimo	P	Merli Federica	A
Modena Laura	P	Succi Cimentini Valerio	A
Beltrame Luisa	P	Vidali Sandro	P
Aguiari Tomas	A	Zamara Stefania	A
Boscolo Martina	P	Zangirolami Lina	A
Brandini Silvio	A		

Dei quali sono (P)resenti n° 7 e (A)ssenti n° 6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe

Presiede Bucci Stefano nella sua veste di Presidente che assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

*Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori
sono riportati nell'allegato all'originale della presente deliberazione*

Il Sindaco illustra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la competenza del Consiglio Comunale attribuita con l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Attribuzioni dei consigli*".

Considerato quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (Riforma Madia), che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato successivamente dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 ("Decreto correttivo").

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P., in particolare l'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 comma 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Preso atto che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 7.10.2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione, di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto;
- la citata revisione ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (Legge n. 190 del 2014 articolo 1, comma 612), vedasi le Delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 28.5.2015 e n. 26 del 9.5.2016;
- il nuovo testo unico, si applica alle società a partecipazione pubblica partecipate dalle amministrazioni pubbliche e, pertanto, la revisione straordinaria di cui sopra, ha riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;
- la revisione straordinaria non ha coinvolto, quindi, gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare:
 - Consiglio di Bacino Polesine,
 - Consiglio di Bacino RSU Rovigo,
 - C.i.a.s.s. (Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali),
 - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo - in liquidazione
 - Consorzio fra enti locali per l'area industriale - AIA - in liquidazione

Viste le partecipazioni nelle seguenti società approvate con la ricognizione straordinaria, effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 7.10.2017, la quale stabiliva che potevano essere mantenute senza interventi di razionalizzazione:

- **Azienda Servizi Strumentali S.R.L.**, la cui adesione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2010 tramite sottoscrizione di quote; l'Azienda Servizi Strumentali S.r.l., ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare la gestione di servizi strumentali all'Ente, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.;
- **Polesine Acque S.p.A.**, che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);
- **Urbania S.p.A.**, che ha per oggetto attività immobiliare, posta in liquidazione.

Rilevata l'acquisizione di Acquevenete S.p.A:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 7.6.2017 veniva approvata la fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile;
- con atto notarile del 9.11.2017 nasceva la nuova società Acquevenete S.p.A, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2017: società che gestisce il servizio idrico integrato;
- Acquevenete si configura quale società quotata, ai sensi ed effetti dell'art. 1 comma 5 e dell'art. 2 comma 1, lettera p) del T.U.S.P., avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Rilevata l'acquisizione di Ecoambiente S.R.L.:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.10.2018 "Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati. Indirizzi in tema di forma di gestione e determinazioni conseguenti alla soppressione del consorzio per lo smaltimento dei RSU nel Bacino Rovigo" veniva approvato:
 - *"il conferimento ad aumento di capitale di Ecoambiente s.r.l., da parte del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, del ramo d'azienda contenente i beni patrimoniali di proprietà del Consorzio RSU necessari alla produzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti...."*
 - *"...per effetto del suddetto conferimento in aumento del capitale sociale di Ecoambiente, il Consorzio RSU verrà a detenere nella Ecoambiente s.r.l. quote pari al 61,3979 % del capitale sociale ed il Comune di Rovigo quote pari al 38,6021% del capitale sociale;*
 - *di stabilire che le quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., dopo il conferimento e nel rispetto dei tempi tecnici necessari e comunque non oltre il 31.03.2019, dovranno venire ripartite tra i Comuni aderenti al predetto Consorzio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nel Consorzio medesimo e che, pertanto, a seguito della attribuzione ai Comuni delle quote consortili nella Ecoambiente s.r.l., la Società sarà partecipata direttamente dai Comuni della Provincia di Rovigo con le quote elencate in premessa;"*
- in data 17.12.2020 veniva sottoscritto, davanti al notaio Pietro Castellani di Rovigo, l'atto di fusione inversa per incorporazione del Consorzio RSU in Ecoambiente SRL, comunicazione protocollo in entrata n. 14182 del 28.12.2020, atto di fusione protocollo in entrata n. 13792 del 09.12.2021, con i seguenti principali effetti:
 - ✓ l'atto di fusione prevede l'estinzione del Consorzio RSU;
 - ✓ la contestuale incorporazione del Consorzio RSU in Ecoambiente srl, con sede a Rovigo in viale delle Industrie n. 53/a;
 - ✓ le quote di partecipazione dei Comuni nel Consorzio RSU confluiscono in Ecoambiente srl;
 - ✓ i Comuni diventano soci diretti di Ecoambiente srl;
 - ✓ il valore delle quote partecipative viene retrocesso;
 - ✓ le quote del Comune di Ariano nel Polesine sono 107.696 pari all'1,2530%.

Rilevata la modifica allo statuto di Acquevenete S.p.A:

A mero titolo informativo si dà atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 19.10.2023 “Approvazione modifiche allo statuto della società Acquevenete SpA per la trasformazione in società benefit” è stata approvata la modifica statutaria della società partecipata per le finalità di beneficio comune nei termini che seguono:

- destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell’uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
- favorire l’inclusione sociale, agevolando o ampliando l’accesso al servizio idrico integrato.

Evidenziato che:

- l’articolo 20 del T.U.S.P., come rinnovato dal Decreto delegato n. 100 del 16 giugno 2017, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni, previste dallo stesso articolo 20 del T.U.S.P., che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Rilevato che, in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Evidenziato altresì che il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a € 500.000; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno € 500.000 annui;
- il limite di € 1.000.000 si applica a partire dal 2020 (triennio 2017-2019), ai sensi degli del T.U.S.P. articoli n. 20 comma 2 lettera d) e n. 26 comma 12 quinquies.

Preso atto che:

- l’articolo 20 del T.U.S.P., infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l’articolo 26 comma 12 quater del T.U.S.P., differenzia le modalità applicative e dispone che per le società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del T.U.S.P. (2017-2021);
- è necessario, quindi, dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall’articolo 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i “requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P..

Rilevato che questo ente non ha propri rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti ex art. 17 commi 3 e 4 del Decreto Legge n. 90/2014.

Visti:

- le linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei Conti per il monitoraggio delle società partecipate, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. e s.m.i., in merito all’applicazioni di talune disposizioni del T.U.S.P.;
- lo schema-tipo di provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni allegato alle linee guida sopra citate che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare entro il 31 dicembre 2023;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio del Comune, applicando i criteri dettati dal T.U.S.P., l'ufficio competente ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2023, allegato alla presente, dal quale si evidenzia la seguente ricognizione:

Partecipazioni dirette detenute dal Comune di Ariano nel Polesine:

1) ACQUEVENETE SPA - Quota di partecipazione dello 0,18%.

Società nata, il 01.12.2017, dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque S.p.A. e Centro Veneto Servizi S.p.A.. Il Comune deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque.

Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.: Servizio idrico integrato.

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

2) AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL. Quota di partecipazione dello 0,26%.

Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) del T.U.S.P.: Gestione attività di rilevazione delle sanzioni al codice della strada.

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

3) ECOAMBIENTE SRL. Quota di partecipazione dello 1,253%.

Società nata, il 17.12.2020, dalla fusione per incorporazione del Consorzio RSU in Ecoambiente srl. Il Comune deteneva inizialmente la partecipazione nel Consorzio RSU.

Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) del T.U.S.P.: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

4) URBANIA SPA in liquidazione. Quota di partecipazione dello 0,10%.

Società che si occupava di recupero e sviluppo delle aree urbanistiche dei territori su indicazione dei Consigli Comunali. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Urbania SpA devono essere alienate. Tuttavia, essendo in corso la procedura di liquidazione, il Comune è in attesa dell'esito finale della liquidazione delle quote che avverrà in tempi difficilmente stimabili.

Esito della ricognizione: partecipazione in liquidazione.

Rilevato che questo ente non ha propri rappresentanti presso gli organi di governo delle società partecipate.

Visti i pareri:

- dell'Organo di revisione, pervenuto in data 20.12.2023, protocollo in entrata n. 15776, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Dato atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P., intende fare proprio ed approvare il Piano di razionalizzazione per l'anno 2023.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il Piano di razionalizzazione per il 2023 delle società pubbliche allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) che possono essere mantenute, senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., le partecipazioni nelle società:
 - ✓ Azienda Servizi Strumentali S.R.L.
 - ✓ Acquevenete S.p.A.
 - ✓ Ecoambiente S.R.L.
- 4) di dare atto che la revisione straordinaria non ha coinvolto gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare:

- Consiglio di Bacino Polesine,
- Consiglio di Bacino RSU Rovigo,
- C.i.a.s.s. (Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali),
- Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo - in liquidazione
- Consorzio fra enti locali per l'area industriale - AIA - in liquidazione

5) di dare atto che nei consigli di amministrazione delle partecipate non ci sono rappresentanti di questa amministrazione comunale;

6) di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese ad una gestione efficiente ed efficace delle società partecipate direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Ariano nel Polesine;

7) di disporre che l'esito della ricognizione, di cui alla presente delibera, sia comunicato, ai sensi del Decreto Legge n. 90 del 2014 articoli n. 17 e s.m.i., e n. 24 comma 1, tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni";

8) di trasmettere, inoltre, copia della presente delibera alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi. 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del T.U.S.P.,

Con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente

Bucci Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa